



## **TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE**

### **Articolo I**

E' costituita l'Associazione "Foreign Airlines Industrial Relations Organization" - FAIRO -.

L'Associazione ha sede attualmente presso la Compagnia British Airways, in Viale Città d'Europa, 681 00144 Roma.

Non costituirà obbligo di modifica dello Statuto un eventuale cambiamento della sede legale nell'ambito del Comune di Roma. La modifica della sede potrà essere deliberata dal Comitato Esecutivo.

## **TITOLO II – FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo II**

#### **Finalità della FAIRO**

L'Associazione non ha fini di lucro.

La FAIRO rappresenta i propri associati di cui all'art. 3 nelle trattative con le autorità italiane e con le organizzazioni sindacali per quanto riguarda la redazione, l'applicazione, l'interpretazione e il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti dei suddetti membri.

La FAIRO costituisce, altresì, la sede ed il mezzo per un regolare scambio di informazioni in relazione a tematiche e problematiche sindacali dei propri membri.

Per tutte le comunicazioni e' privilegiata la corrispondenza tramite e-mail.

Per gli associati che non hanno una e-mail personale intestata al rappresentante, qualsiasi comunicazione riservata sarà inviata a mezzo posta prioritaria in busta riservata.

### **Articolo III**

#### **Associati**

L'Associazione FAIRO è aperta a tutte le rappresentanze generali, debitamente accreditate, dei vettori aerei stranieri, comunitari ed extracomunitari, che abbiano dipendenti in Italia e che abbiano



registrato il loro rappresentante generale presso la segreteria dell'Associazione secondo le modalità in vigore.

### **Articolo IV**

L'Associazione potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali per migliorare il conseguimento dei propri scopi sociali.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre associazioni od enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

## **TITOLO III - SOCI**

### **Articolo V**

#### **Diritti ed obblighi degli associati**

Tutti gli associati possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati possono assumere cariche e godere dei privilegi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

### **Articolo VI**

#### **Recesso, cessazione e esclusione degli associati**

E' esclusa la partecipazione a titolo temporaneo all'Associazione.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:



- a) recesso o scioglimento, liquidazione e/o fallimento dell'associato o comunque chiusura della sua attività in Italia;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua;
- c) esclusione per gravi motivi disposta dal Comitato Esecutivo, con voto dei 2/3 dei membri, esercitata anche via e-mail e, comunque, dopo aver sentito l'associato; la deliberazione del Comitato esecutivo è successivamente ratificata dall'Assemblea Generale.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

Gli associati receduti, cessati o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato, né possono partecipare ad alcuna successiva attività dell'Associazione.

Ogni associato, la cui partecipazione all'Associazione sia cessata per qualsiasi motivo, può, presentando una nuova domanda di iscrizione, essere riammesso, sussistendone i requisiti e previa delibera del Comitato Esecutivo. La delibera di riammissione di un associato receduto, cessato o escluso viene adottata dal Comitato esecutivo con la maggioranza dei 2/3 dei membri.

#### **Articolo VII**

##### **Quote annuali**

Le quote annuali sono stabilite dal Segretario Generale in accordo con il Presidente e ratificate dal Comitato Esecutivo. La quota annuale copre l'anno finanziario dal 01/01 al 31/12 di ciascun anno.

Tutte le spese sostenute dall'Associazione, attinenti alle mansioni di segreteria ed assistenza legale, verranno suddivise fra tutti i membri in relazione alla categoria di appartenenza (basata sul numero dei loro dipendenti locali).

### **TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo VIII**

##### **Organi dell'Associazione.**

Sono organi dell'Associazione:



- l'Assemblea degli Associati;
- il Comitato Esecutivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- il Segretario Generale.

Non possono essere eletti alle cariche del Comitato Esecutivo, di Presidente, Vice Presidente e Segretario Generale, i responsabili di compagnie aeree il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL FAIRO.

#### **Articolo IX**

##### **Assemblea degli Associati**

L'Assemblea degli Associati è composta da tutti i membri iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, possibilmente, entro il mese di marzo per verificare le attività svolte, approvare il rendiconto annuale e, ogni quattro anni, per eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed i membri del Comitato Esecutivo.

#### **Articolo X**

##### **Convocazioni dell'Assemblea**

Le Assemblee ordinarie vengono convocate su decisione del Presidente o del Comitato Esecutivo, ovvero su richiesta del 20 % dei membri.

Il giorno, l'ora e il luogo della riunione sono stabiliti dal Presidente o dal Comitato Esecutivo che provvederà, se necessario, a fissare anche la data di una seconda convocazione.

La comunicazione di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere inviata via e-mail, o con altro mezzo, ad ogni associato dal Presidente o dal Segretario Generale con un preavviso non inferiore a quindici giorni rispetto alla data dell'Assemblea.

#### **Articolo XI**



#### Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

La partecipazione all'Assemblea è strettamente riservata ai Direttori per l'Italia delle Compagnie Aeree associate e/o a Funzionari della Casa Madre;

In caso di impedimenti gli associati possono rilasciare una delega scritta ad altro associato.

Il delegato non può ricevere più di cinque deleghe.

Non possono partecipare alla Assemblea né essere intestatarie di deleghe persone con contratto di lavoro regolato dal CCNL FAIRO.

Al termine di ogni riunione verrà redatto il relativo verbale a cura di un partecipante all'uopo incaricato dal Presidente in sede di apertura dell'Assemblea.

#### **Articolo XII**

##### Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni in prima convocazione sono valide quando ottengono il voto favorevole dei due terzi dei membri presenti o rappresentati; in seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

Fermo quanto previsto all'art. XXIII per le modifiche dello Statuto, se previsto nell'avviso di convocazione, l'intervento in assemblea potrà essere attuato anche mediante mezzi di telecomunicazione ed il diritto di voto potrà essere esercitato anche per posta elettronica, secondo le modalità previste nell'avviso di convocazione stesso .

#### **Articolo XIII**

##### Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati, secondo le maggioranze prescritte, per un periodo di quattro anni ed è la massima autorità elettiva della FAIRO. Può essere rieletto.



Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati, secondo le maggioranze prescritte, per un periodo di quattro anni e può essere rieletto.

La rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio è attribuita al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza dell'Associazione è attribuita al Vice Presidente.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, della carica di Presidente, assumerà la presidenza, quale sostituto temporaneo, il Vice Presidente finché il Comitato Esecutivo non eleggerà, scegliendo tra i propri membri o fra gli associati, un successore per il rimanente periodo di validità della carica di Presidente.

Le cariche non comportano alcun compenso.

#### **Articolo XIV**

##### Segretario Generale

Il Segretario Generale della FAIRO è nominato dal Presidente e dal Comitato Esecutivo e la nomina è ratificata dall'Assemblea generale.

Il Presidente fisserà i suoi compiti ed i relativi compensi.

Il Segretario Generale partecipa alle attività del Comitato Esecutivo ed alle riunioni dello stesso.

Il Segretario Generale elabora il bilancio preventivo e consuntivo e lo presenta al Presidente per la ratifica e, successivamente, al Comitato Esecutivo per la sua approvazione.

Il Segretario Generale potrà utilizzare per i lavori di segreteria persone di sua fiducia, previa approvazione degli eventuali compensi da parte del Presidente.

#### **Articolo XV**

##### Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente, da un massimo di 7 (sette) membri effettivi e 3 (tre) supplenti.

I membri del Comitato Esecutivo hanno i poteri ed i doveri stabiliti dallo Statuto e vengono eletti dall'Assemblea degli Associati secondo le modalità previste dallo Statuto.



I membri del Comitato Esecutivo sono eletti dall'Assemblea degli Associati nei modi previsti dagli artt. XI e XII e durano in carica quattro anni, con possibilità di essere rieletti nell'esercizio seguente. Le cariche non comportano alcun compenso.

#### **Articolo XVI**

##### **Sostituzione**

Ogni membro del Comitato Esecutivo potrà essere sostituito, per giustificato motivo, dal Comitato Esecutivo medesimo, con il voto dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

Il voto in ordine alla sostituzione di cui sopra potrà essere espresso dai membri del Comitato Esecutivo anche via e-mail, secondo le modalità stabilite dall'art. 12 per le deliberazioni in assemblea.

#### **Articolo XVII**

##### **Compiti del Comitato Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo ha funzione di:

- coordinare, programmare ed amministrare le attività dell'Associazione;
- approvare il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno precedente, elaborato dal Segretario generale e ratificato dal Presidente;
- approvare la nomina e i compensi dei consulenti esterni e concordarne i compensi purché le prestazioni richieste siano strettamente connesse all'attività dell'Associazione;
- ratificare l'ammontare delle quote associative annuali e, qualora particolari ragioni lo richiedano, determinare e richiedere quote integrative, su proposta documentata del Presidente;
- determinare le norme e le procedure per l'esclusione e la riammissione degli associati, nonché per la destituzione dei propri membri.

#### **Articolo XVIII**

##### **Riunioni del Comitato Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo viene convocato mediante avviso scritto inviato per e-mail, o con altro mezzo, dal Presidente o dal Segretario Generale, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Il Presidente dovrà convocare il Comitato ogni volta che 1/3 (un terzo) dei membri ne faccia richiesta.

Tutte le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente in assenza dei quali presiederà uno dei membri presenti, designato dal Comitato Esecutivo riunito.

Il Segretario Generale partecipa ad ogni riunione del Comitato Esecutivo e redige il relativo verbale.

#### **Articolo XIX**

##### **Deliberazioni del Comitato Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo, regolarmente convocato, delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversi quorum espressamente prescritti dallo Statuto.

I voti sono dati personalmente; non sono ammesse votazioni né per delega, né per corrispondenza, se non nei casi espressamente autorizzati dal Presidente o dallo Statuto.

### **TITOLO V – IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

#### **Articolo XX**

Il patrimonio dell'Associazione è composto dalle quote associative determinate annualmente dal Comitato Esecutivo e da eventuali cespiti acquisiti dalla FAIRO per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

#### **Articolo XXI**

Le cariche sociali decorrono dalla data della nomina per quattro anni.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

### **TITOLO VI – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento**



## **Articolo XXII**

### **Scioglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione e conseguente liquidazione delle sue attività, eventuali somme di denaro ed altri beni rimasti dopo l'estinzione di tutti gli impegni verranno devoluti secondo le modalità fissate dall'Assemblea.

## **Articolo XXIII**

### **Modifiche dello Statuto**

Modifiche, revoche e aggiunte allo Statuto potranno essere effettuate solo secondo la seguente procedura:

- a) il Presidente, in proprio o su richiesta del 20% degli associati o della maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo, può presentare al Comitato Esecutivo, per e-mail o con altro mezzo, proposte di modifica o revoca di clausole già esistenti, ovvero proposta per l'aggiunta di nuove clausole;
- b) le proposte di modifiche, revoche e integrazioni verranno prese in esame e votate dai membri del Comitato Esecutivo e le modifiche si intendono ratificate col voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei membri del Comitato Esecutivo stesso, comunicato via e-mail o con altro mezzo;
- c) entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione da parte del Comitato Esecutivo, il Presidente provvede a notificare all'Assemblea degli Associati, via e-mail o con ogni altro mezzo, unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea, il testo dello Statuto così come ratificato dal Comitato Esecutivo, per la definitiva approvazione via e-mail o con altro mezzo, secondo le modalità specificamente indicate nella notificazione di cui sopra.

Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti gli associati aventi diritto di voto.

Il voto sulle modifiche dello Statuto potrà essere espresso via e-mail, secondo le modalità specificamente indicate nella notificazione di cui alla lettera b), e si riterrà positivamente espresso nel caso in cui l'Associato non esprima, con i mezzi di cui sopra, alcun voto nei 30 (trenta) giorni



successivi al ricevimento della notificazione del testo dello Statuto medesimo come ratificato dal Comitato Esecutivo (silenzio-assenso).

d) ogni modifica, revoca o integrazione approvata dall'Assemblea sarà trascritta su un apposito libro tenuto a cura del Segretario Generale.

F.to: il Presidente

il Notaio